

REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO TERZO
SERVIZI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

**Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro
della Regione Molise**

Capo I

Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto

- Art. 3 Sistema di accreditamento
- Art. 4 Destinatari

CAPO II

Requisiti per l'accREDITamento

- Art. 5 Requisiti generali di ammissibilità
- Art. 6 Requisiti giuridici e finanziari
- Art. 7 Requisiti strutturali
- Art. 8 Requisiti professionali
- Art. 9 Carta dei servizi

CAPO III

Raccordo tra i sistemi di accREDITamento regionale e il sistema di accREDITamento nazionale

- Art.10 Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale

CAPO IV

Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedura di accREDITamento

- Art.11 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro
- Art.12 Richiesta di accREDITamento
- Art.13 Procedura semplificata di accREDITamento
- Art.14 Rilascio dell'accREDITamento
- Art.15 Durata e validità dell'accREDITamento
- Art.16 Sospensione, revoca e sanzioni

CAPO V

Erogazione dei servizi al lavoro

- Art.17 Obblighi dei soggetti accreditati
- Art.18 Raccordo pubblico/privato
- Art.19 Efficacia e efficienza dei servizi erogati
- Art.20 Abrogazione
- Art.21 Entrata in vigore

Capo I

Finalità e disposizioni generali

- Art. 1
- (Finalità)

1. La Regione Molise promuove un sistema di accREDITamento dei servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, che operano secondo gli indirizzi della programmazione regionale sulle politiche del lavoro e della formazione professionale, al fine di favorire

l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e garantire servizi di qualità agli utenti, nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

2. La Regione Molise disciplina il proprio sistema di accreditamento nel rispetto del D.M. n. 3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che delinea i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall'*art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015* e dall'*art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003* e successive modifiche ed integrazioni.

3. I soggetti accreditati svolgono le loro attività a supporto della Regione Molise, ovvero in cooperazione e non in sostituzione dei Centri per l'Impiego, assicurando in ogni caso all'utente la facoltà di scelta.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente disciplina definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) i requisiti generali di ammissibilità, i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e strumentali, nonché i requisiti professionali dei soggetti richiedenti l'accredimento dei servizi per il lavoro;
- b) le procedure per l'accredimento ai servizi per il lavoro;
- c) l'istituzione e le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- d) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'Elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- e) le cause e le modalità di sospensione e revoca dell'accredimento;
- f) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro.

Art. 3

(Il sistema di accreditamento)

1. La Regione Molise mediante l'accredimento riconosce ad un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro nel proprio ambito territoriale, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché a partecipare attivamente alla rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e secondo le procedure e le modalità di cui alla presente disciplina.

2. L'accredimento e la conseguente iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro di cui all'articolo 11 della presente disciplina, di seguito denominato "elenco regionale", costituisce:

- titolo di legittimazione per operare come soggetto nell'ambito del Sistema Regionale dei Servizi per l'impiego, secondo le modalità definite dalla presente disciplina;
- requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione, per l'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

3. L'affidamento, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, dei servizi al lavoro e delle attività ad essi connesse ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

4. I soggetti accreditati possono erogare i servizi e le prestazioni individuate nell'art.18, comma 1, con esclusione di quelle di cui alla *lettera h)* e alla *lettera m)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. In via generale, i soggetti accreditati non possono svolgere tutti quei procedimenti amministrativi che disposizioni

nazionali o regionali attribuiscono in via esclusiva al servizio per l'impiego pubblico. Servizi e prestazioni sono erogati nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità, senza oneri a carico dei lavoratori per la loro fruizione.

5. Nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, i Centri per l'Impiego svolgono in via esclusiva le attività di cui agli artt. 20 e 23, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 di stipula del Patto di Servizio Personalizzato e di rilascio dell'Assegno di Ricollocazione, ferma restando la competenza propria della regione in materia di programmazione delle politiche per il lavoro e di gestione dei servizi per il collocamento obbligatorio, nonché delle attività definite in attuazione di programmi comunitari e nazionali.

Art. 4

(Destinatari)

1. Possono richiedere l'accreditamento:

- a) Soggetti in possesso dell'autorizzazione nazionale allo svolgimento di attività di somministrazione e intermediazione ai sensi della vigente normativa nazionale;
- b) Soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative, di consorzi di imprese e consorzi di cooperative;
- c) Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritarie;
- d) Università e consorzi universitari;
- e) Camere di Commercio e rispettive agenzie speciali;
- f) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- g) Patronati;
- h) Enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela della disabilità;
- j) La Fondazione Consulenti per il Lavoro – Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, articolo 6, comma 2, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

2. Sono accreditati di diritto l'Agenzia Regionale Molise Lavoro e i Centri per l'Impiego regionali.

3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione, nell'Albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'*art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015*.

Capo II

Requisiti per l'accreditamento regionale

Art. 5

(Requisiti generali di ammissibilità)

1. I soggetti richiedenti l'accreditamento di cui all'art. 4, comma 1, devono:

- a) dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità;

- b) avere un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
- c) essere in possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).

Art. 6

(Requisiti giuridici e finanziari)

1. I soggetti richiedenti l'accreditamento, di cui all'art. 4, comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) le società di capitali devono avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) per le società cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori previsti dalle disposizioni vigenti;
- c) il bilancio, relativo all'ultimo esercizio approvato, deve essere sottoposto a verifica da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori legali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001;
- d) non essere in stato di liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- e) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) avere uno statuto che preveda tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento;
- g) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:
 - 1) condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 2) sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*;
 - 3) sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della *legge 13 settembre 1982, n. 646*, o ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*;
- h) essere in regola negli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, previsti dalla normativa vigente;
- i) applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l) essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilità.

Art. 7

(Requisiti strutturali)

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere almeno una sede operativa situata nel territorio della Regione Molise;
- b) conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
- c) conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- d) conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;
- e) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
- f) garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
- g) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;
- h) presenza di un responsabile anche funzioni di operatore;
- i) indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:

1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;

2) orario di apertura al pubblico;

l) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:

- gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili; -

il nominativo del responsabile della unità organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni sede operativa deve avere idonei spazi dedicati a: a)

accoglienza e informazioni;

b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla privacy;

c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.

3. In ogni sede operativa dovranno essere garantiti collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo lavoro della Regione Molise e al sistema nazionale informativo unitario delle politiche de lavoro.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate.

Art. 8

(Requisiti professionali)

1. Ai fini del rilascio dell'accreditamento è necessario che per ciascuna sede Operativa, sia garantita la presenza di almeno due Operatori dei Servizi per il Lavoro, dei cui uno con funzioni di Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato.

2. Il Responsabile organizzativo dell'ente accreditato deve essere in possesso di determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa tra loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma di laurea triennale e almeno due anni negli ultimi cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

b) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni, negli ultimi dieci anni, di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

3. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo del soggetto accreditato, ove non ricoperta dal titolare o dal legale rappresentante del medesimo soggetto, deve avvenire in maniera continuativa e pertanto deve essere assicurata da un soggetto avente rapporto di lavoro subordinato in essere alla data di richiesta dell'accreditamento con il soggetto richiedente.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), la figura del responsabile organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. j) la figura del responsabile organizzativo può essere assolta dal consulente del lavoro delegato dalla Fondazione Consulenti del lavoro.

6. Le attività svolte dal Responsabile della sede operativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali - promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

7. La figura dell'operatore dei servizi per il lavoro dell'ente accreditato richiede il possesso di determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa tra loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica oppure diploma di laurea triennale e almeno un anno, negli ultimi quattro anni, di esperienza analoga documentata presso unità organizzative o aziendali;
- b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni, negli ultimi cinque anni, di esperienza lavorativa documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni descritte nel successivo comma 8.

8. Per esperienza analoga si intendono periodi di attività maturati nell'ambito delle seguenti aree di attività:

- accoglienza e informazione;
- orientamento professionale e della formazione professionale rivolta a soggetti in cerca di lavoro che prevede l'organizzazione di stage in azienda e di politiche attive del lavoro (organizzazione di tirocini e accompagnamento all'inserimento lavorativo);
- individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
- identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse).

9. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, per lo svolgimento della funzione di Operatore dei Servizi per il Lavoro, è richiesta la presenza di un rapporto con il soggetto richiedente comprovato da apposito contratto di lavoro sottoscritto nelle forme consentite dalla legge in essere alla data di richiesta dell'accreditamento.

Art. 9

(Carta dei Servizi)

Il soggetto accreditato dovrà dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi che descriva finalità, modi e criteri attraverso i quali il servizio viene erogato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, conformemente al modello definito dalla Regione quale standard minimo di riferimento. La mancata dotazione della carta dei servizi comporta la revoca del provvedimento di accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accreditati.

Capo III

Raccordo tra i sistemi di accreditamento regionale e il sistema di accreditamento nazionale Art.

10

(Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale)

1. Per i soggetti di cui all'*art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015*, la possibilità di operare è subordinata alla disponibilità nella Regione Molise, in cui si intende svolgere attività soggetta ad accreditamento, di almeno una sede operativa avente i requisiti strutturali previsti dall'*art. 7*, fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio dell'attività previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'*art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.
2. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.

Capo IV

Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedura di accreditamento

Art. 11

(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro)

1. Presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al Capo II.
3. L'elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica ed evidenzia l'ubicazione dell'Unità operativa locale con riferimento alla Provincia in cui ha la sede.
4. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale e ne rilascia a richiesta il certificato di iscrizione.
5. L'elenco regionale viene pubblicato sul sito internet della Regione Molise.

Art. 12

(Richiesta di accreditamento)

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accredimento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale, al Servizio regionale competente in materia di lavoro, attraverso la procedura telematica predisposta attraverso il sito web regionale dedicato.
2. La domanda telematica è presentata utilizzando il modello, approvato dal Servizio regionale competente in materia di lavoro, contenente l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.

Art. 13

(Procedura semplificata di accreditamento)

1. La procedura di accreditamento ai servizi per il lavoro, ai sensi della presente disciplina, è semplificata per:

- a) le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Molise in possesso dei requisiti di cui al Capo II;
- b) i soggetti già accreditati presso altre Regioni o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Molise in possesso dei requisiti di cui al Capo II;
- c) i soggetti in possesso di accreditamento regionale alla formazione professionale e/o all'orientamento ai sensi della vigente normativa regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti al Capo II, articolo 5, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 276/2003;

3. I soggetti di cui al comma 1:

- devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti di cui al Capo II del presente regolamento rispetto ai requisiti che risultano già comprovati in altra sede di accreditamento;
- non devono produrre la documentazione, relativa ai requisiti previsti dalla presente disciplina, già fornita in sede di accreditamento presso altra Regione o Provincia autonoma, o in sede di accreditamento nazionale, o in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento presso la stessa Regione Molise e sono assunte come accertate le circostanze, già oggetto di verifica.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, presentano un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi dei rispettivi provvedimenti di accreditamento.

Art. 14

(Rilascio dell'accreditamento)

1. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate da un Comitato tecnico di valutazione, appositamente costituito presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro. Alla nomina del Comitato si provvede con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro.

2. Il comitato tecnico di cui al comma 1 è costituito da tre componenti, di cui due designati dal Servizio Politiche per l'Occupazione, un rappresentante dei Centri per l'Impiego, designato dall'Agenzia Regionale Molise Lavoro, e un segretario. Il comitato tecnico può avvalersi dell'assistenza tecnica di Anpal Servizi spa e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

3. In caso di documentazione incompleta, il Comitato tecnico di valutazione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni, fissando un termine per l'adempimento. Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.10-bis della legge n.241/1990.

4. A seguito dell'esame delle domande pervenute il Comitato tecnico di valutazione provvede a predisporre i seguenti elenchi relativi ai:

- a) soggetti in possesso di requisiti richiesti;
- b) soggetti privi di requisiti richiesti.

5. Gli elenchi vengono trasmessi al Servizio regionale competente in materia di lavoro che cura la predisposizione dei provvedimenti di accreditamento e la relativa iscrizione nell'elenco regionale, ovvero di rigetto delle domande.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati, dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di lavoro e notificati agli interessati.

Art. 15

(Durata e validità dell'accreditamento)

1. L'accreditamento decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art.14, comma 6.
2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione nel possesso dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.
3. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione nell'Elenco regionale, a cadenza triennale dalla data del relativo provvedimento, il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il permanere dei requisiti di cui alla presente disciplina. L'autocertificazione deve essere presentata al Servizio regionale competente in materia di lavoro sessanta giorni prima della scadenza triennale, di cui al presente comma, pena la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 16

(Sospensione, revoca e sanzioni)

1. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. In caso di riscontrata difformità nello svolgimento delle attività oggetto dell'accreditamento o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro riferisce in merito al Servizio competente in materia di lavoro, che provvede ad informare il soggetto interessato e ad assegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'ANPAL e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.
5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che le relative disposizioni attuative non ne dispongano, in via cautelativa, l'interruzione.
6. Con provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente in materia di lavoro, viene disposta la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
 - a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;
 - b) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
 - c) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;

d) mancato invio alla Regione e all'ANPAL delle informazioni di cui al successivo art. 17, lettera h).

7. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale sono comunicati, a cura del Servizio competente in materia di lavoro al soggetto interessato e per conoscenza alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.

8. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

9. Il Soggetto per il quale è stato avviato un procedimento per la revoca dell'accreditamento, può presentare progetti su bandi e programmi regionali. Nel caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento di revoca prima dell'approvazione dell'istruttoria del bando, il progetto è considerato inammissibile. Nel caso invece si concluda prima l'istruttoria sul bando regionale, il progetto può essere approvato con riserva, che potrà essere sciolta solo se il procedimento non si conclude con la revoca dell'accreditamento. In caso di revoca dell'accreditamento, intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti, che ha visto uno o più progetti approvati all'ente successivamente revocato, qualora l'attività non sia stata ancora avviata e la sospensione perduri oltre il termine massimo per l'avvio delle attività previsto dall'avviso specifico, il progetto o i progetti approvati dell'ente successivamente sospeso saranno revocati. Nel caso di adozione del decreto di revoca dell'accreditamento avvenga quando l'ente sta già svolgendo attività, inerente a progetti precedentemente approvati, nel provvedimento di revoca, considerando il primario interesse dell'utenza, è definito se i progetti in corso possono essere portati a termine.

CAPO V

Erogazione dei servizi per il lavoro

Art. 17

(Obblighi dei soggetti accreditati)

1. In caso di affidamento dei servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- b) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- c) comunicare le buone pratiche realizzate, secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al successivo art. 19 comma 2;
- d) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 276 del 2003;
- e) non fare ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi, parte dell'attività oggetto dell'accreditamento. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale;
- f) non percepire compensi dai lavoratori e dalle imprese;
- g) interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro;
- h) inviare alla regione e all'ANPAL, ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento da parte di ANPAL della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. L'obbligo di interconnessione è finalizzato anche alle attività di informazione, controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 150 del 2015.

2. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni, la Regione Molise aggiorna l'Albo Nazionale degli accreditati di cui all'art.12, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015, attraverso la realizzazione della cooperazione applicativa, assicurata dall'ANPAL.

Art. 18

(Raccordo pubblico privato)

1. La Regione nell'ambito del proprio territorio svolge attività di coordinamento finalizzato all'integrazione della rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con i servizi pubblici per l'impiego e gli altri soggetti attuatori di politiche ed interventi in materia di formazione e sociale.
2. La Regione può affidare agli operatori accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.
3. L'affidamento dei servizi è disposto ai sensi della presente disciplina, mentre la regolazione delle relative modalità di raccordo con il servizio pubblico per l'impiego avviene tramite la stipula di apposita convenzione tra il soggetto committente e l'operatore affidatario del servizio, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali ed in coerenza con la programmazione in materia.

Art. 19

(Efficacia e efficienza dei servizi erogati)

1. Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati è uno dei criteri essenziali ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale.
2. La Regione, con provvedimento della Giunta regionale, si dota di un piano di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi 3. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle prestazioni erogati è improntata ai seguenti criteri:
 - a) rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati e il numero delle persone in stato di disoccupazione trattate con riferimento all'ultimo anno solare;
 - b) rapporto tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con le persone in stato di disoccupazione, trattate con riferimento all'ultimo anno solare;
 - c) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
 - d) periodo di permanenza nello stato di disoccupazione delle persone trattate;
 - e) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero delle persone in stato di disoccupazione individuate quali destinatari degli interventi stessi, con riferimento all'ultimo anno solare;
 - f) grado di soddisfazione delle persone e delle imprese trattate;
 - g) tempistica di erogazione delle prestazioni;
 - h) partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro anche attraverso l'attivazione di misure di integrazione con altri soggetti del territorio per il sostegno di particolari categorie di soggetti con problematiche multidimensionale.
4. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali ulteriori criteri in relazione al tipo di servizio richiesto.
5. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio secondo i criteri indicati al comma 3 e disciplina l'eventuale esito negativo della verifica effettuata.

Art. 20

(Abrogazione)

1. La presente disciplina sostituisce la normativa di cui al regolamento regionale n.1/2013.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.